



**Centro  
Paghe  
Padova**

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari\_mese\2008\02\C0802-2.DOC

## **AGGIORNAMENTO del 26/02/2008**

### SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>AGGIORNAMENTI TABELLE</b>	<b>2</b>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI .....	2
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM .....	3
1.3.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI.....	5
1.3.1	CASSA EDILE: CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA.....	5
1.3.2	FONDO MARIO NEGRI .....	5
1.4.	MODIFICHE SULLE TABELLE .....	6
1.4.1	ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE.....	6
1.4.2	CONTRIBUTI CASSE EDILI.....	6
1.4.3	CAMPI STORICI A.P. ....	6
<b>2.</b>	<b>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</b>	<b>7</b>
2.1.	CALENDARIO .....	7
2.2.	LORDO NETTO COSTO .....	7
2.3.	PARCELLAZIONE.....	7
2.4.	STAMPA DIPENDENTI PER DEDUZIONE 5000/10000 EURO E CONTR. PREV. ED ASS. ANNO 2007 (BPYA11) .....	7
2.5.	STAMPA SQUADRATURE COCOCO ANNO PRECEDENTE .....	8
2.6.	STAMPA STORICI SU RICHIESTA ANNO PRECEDENTE .....	8
<b>3.</b>	<b>CUD 2008 (REDDITI 2007)</b>	<b>9</b>
3.1.	ANNOTAZIONI AUTOMATICHE PREVISTE DA ISTR. CUD .....	9

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

---

### **Cemento – Industria (A025)**

Il 19 febbraio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi,
- sono stati azzerati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale,
- sono stati aggiornati gli importi degli scatti di anzianità,
- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche,
- è stata inserita l'una tantum per la corresponsione a febbraio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

### **Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)**

Il 19 febbraio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati inseriti gli importi delle tranches di una tantum la cui corresponsione è prevista a giugno 2008 e giugno 2009, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti in forza al 19 febbraio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

### **Cooperative sociali (E051)**

- sono stati aggiornati gli importi dell'IVC inserendo la seconda tranche.

### **Dirigenti aziende commerciali (D003)**

Il 21 febbraio 2008 Confcommercio e Manageritalia hanno concordato un'interpretazione congiunta con esempi delle disposizioni del ccnl 23 gennaio 2008. La documentazione può essere richiesta ai centri.

In sintesi il nuovo minimo contrattuale mensile non produce alcun incremento retributivo a favore dei dirigenti in servizio alla data di stipula dell'accordo di rinnovo, per effetto della clausola di assorbibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Per i dirigenti che al 23 gennaio 2008 percepivano una retribuzione composta unicamente da elementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, l'incremento di 500 euro mensili del minimo contrattuale viene assorbito anche mediante riduzione del superminimo contrattuale (elemento paga 5 "Aumento Retr.").

L'assorbimento deve essere effettuato in base alla seguente scala di priorità:

- 1) eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dall'azienda con clausola di assorbibilità;
- 2) eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dall'azienda anche in mancanza di espressa clausola di assorbibilità;
- 3) eventuali anticipazioni o acconti per futuri miglioramenti contrattuali;
- 4) eventuale "superminimo contrattuale" (elemento paga 5 "Aumento Retr."). In questo caso gli Utenti che effettueranno l'assorbimento dell'elemento paga 5 dovranno inserire "N" nella casella "automatismo paga" in anagrafica dipendente.

In conclusione, le parti precisano che gli unici incrementi retributivi dovuti ai dirigenti rientranti nella sfera di applicazione dell'accordo del 23 gennaio 2008 sono quelli indicati all'articolo 2 dell'accordo medesimo secondo le decorrenze ivi stabilite e salvo che non sia applicata dall'azienda la clausola di assorbibilità contenuta al comma 3 dell'articolo 2 medesimo.

L'unico effetto che può derivare dalla revisione del minimo contrattuale mensile ai dirigenti che alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo percepivano una retribuzione complessivamente inferiore a 3.500 euro mensili risulterà essere la corresponsione anticipata dell'aumento contrattuale, fino a concorrenza, piuttosto che un incremento graduale, secondo le decorrenze stabilite dall'articolo 2.

### **Edilizia – Industria (A021)**

- Sono stati aggiornati i contributi cassa edile per la suddivisione di Milano (MI).

### **Metalmecanica - API (B001)**

Il 20 febbraio 2008 è stato definito tra le parti il testo relativo all'una tantum, è stata inoltre definita una nota transitoria in relazione al rapporto di lavoro tra periodo di preavviso e pensionamento con la finestra del 1° aprile 2008.

- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum, la corresponsione viene prevista con la retribuzione di marzo 2008, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti in forza al 20 febbraio 2008.

### **Metalmecanica - cooperative (A002)**

il 20 febbraio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- è stata azzerata l'IVC,
- è stata inserita l'una tantum per la corresponsione a febbraio 2008 (vedere paragrafo una tantum).
- sono stati aggiornati i dati relativi ai periodi di prova presenti nei livelli.

Segnaliamo che l'unificazione delle Discipline Speciali parte Prima, Seconda e Terza entra in vigore dal 1° gennaio 2008 salvo che per:

- le normative sul periodo di prova, aumenti periodici di anzianità, preavviso che entrano in vigore dal 1° febbraio 2008.

- la clausola contrattuale sulla nuova definizione della retribuzione oraria su cui computare le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno festivo che entra in vigore dal 1° maggio 2008.

- le normative su mensilizzazione, festività e corresponsione della retribuzione che entrano in vigore dal 1° gennaio 2009.

### **Videofonografica (A046)**

A seguito di una verifica sul contratto, nei codici apprendistato professionalizzante sono stati inseriti i livelli retributivi relativi ai diversi periodi.

## **1.2. GESTIONE UNA TANTUM**

---

*Sono state inserite per alcuni contratti le tranches di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7 . A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.*

### **Cemento - Industria (A025)**

Ai lavoratori in forza al 19 febbraio 2008 sarà corrisposto, con la retribuzione del mese di **febbraio 2008**, un importo forfetario "una tantum" di euro 200,00 suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° ottobre 2007 / 31 gennaio 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L'importo *una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° ottobre 2007 / 31 gennaio 2008, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° ottobre 2007 / 31 gennaio 2008 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

*In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.*

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono comunque proporzionati secondo lo scaglione di apprendistato.*

*Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.*

*Utilizzare la funzione nell'utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum.*

## **Metalmeccanica - cooperative (A002)**

Ai lavoratori in forza al 20 febbraio 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 267 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio 31 dicembre 2007. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'*una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'*una tantum* è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato nel corso del mese di marzo 2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio 31 - dicembre 2007 abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'*una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le cooperative interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276.

*Nella procedura vengono corrisposti in automatico gli importi interi agli apprendisti e proporzionati ai part-time. Gli importi sono stati inseriti per la corresponsione in automatico con le retribuzioni di febbraio 2008. Utilizzare la funzione nell'utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum. A cura Utente eventuali variazioni in base a diverse valutazioni.*

*Una tantum non di pertinenza del mese già inserite per la corresponsione in caso di cessazione.*

## **Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 29/02/2008, ai soli lavoratori in forza al 19 febbraio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches, pari a:

- € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008,
- € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2009.

Agli apprendisti in forza al 19 febbraio 2008 saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008

La detrazione dall'una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum.

*Le due tranches saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.*

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

### **Metalmeccanica - API (B001)**

Ai lavoratori in forza alla data del 25 febbraio 2008, verrà corrisposto un importo forfetario di Euro 267, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2007, a titolo di arretrati retributivi per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 2007, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di marzo 2008.

L'importo di Euro 267 è stato calcolato al netto dell'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo 1° ottobre — 31 dicembre 2007.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L'importo forfetario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'importo forfetario è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio 31 - dicembre 2007, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo forfetario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nella procedura vengono corrisposti in automatico gli importi interi agli apprendisti e proporzionati ai part-time. Gli importi sono stati inseriti per la corresponsione in automatico con le retribuzioni di **marzo 2008**. Utilizzare la funzione nell'utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum. A cura Utente eventuali variazioni in base a diverse valutazioni.

## **1.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI**

---

### **1.3.1 CASSA EDILE: CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA**

Per la cassa edile di Milano (MI) nell'opzione **12** "Storico 075 - % imponib. CE contr. fini ass. (CUD)" è stata inserita la percentuale 0,17% riferita al 2008 (precedente 0,22% per il 2007).

### **1.3.2 FONDO MARIO NEGRI**

Con riferimento alle variazioni riportate nella circolare del mese di febbraio, ricordiamo che l'articolo 13 del ccnl dirigenti commercio del 23 gennaio 2008 indica che le decorrenze e le percentuali per il calcolo dei contributi 2007 e 2008 sono le seguenti:

Il contributo ordinario a carico ditta è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il contributo integrativo a carico ditta è pari all'1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

## **1.4. MODIFICHE SULLE TABELLE**

---

### **1.4.1 ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE**

**E' stato variato/inserito l'assoggettamento previdenziale per la cassa edile di:**

**Milano (MI):** che varia da 0,895% a 0,885%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 6,302% a 6,232%.

### **1.4.2 CONTRIBUTI CASSE EDILI**

Sono stati aggiornati i contributi relativi alla cassa edile di Milano nelle quote associative del contratto A021.

### **1.4.3 CAMPI STORICI A.P.**

**Sono stati variati/inseriti i seguenti nuovi campi storici:**

**441** "*primo semestre giorni (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "1MO SEM. GG."

**442** "*primo semestre percentuale (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "1MO SEM. %".

**443** "*primo semestre contributi (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "1MO SEM. CONTR".

**444** "*secondo semestre giorni (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "2MO SEM. GG."

**445** "*secondo semestre percentuale (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "2MO SEM. %".

**446** "*secondo semestre contributi (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "2MO SEM. CONTR".

**447** "*deduzione 5000 (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "DED. 5000".

**448** "*deduzione contributi (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "DED. CONTR".

**449** "*totale deduzione (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "TOTALE DED.".

**450** "*costo (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "COSTO".

**452** "*ente particolare (cuneo fiscale)*": nuovo campo storico per alterare valore della stampa BPYA11 alla colonna "ENTE PART.".

## 2. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

### 2.1. CALENDARIO

Sono state effettuate le seguenti sistemazioni:

- Non risultava possibile inserire un giustificativo personalizzato nella creazione dei profili orari
- Nel caso di profilo orario suddiviso in più giustificativi venivano riportate errate eventuali festività godute. Nell'esempio sotto riportato ora risulta corretto, mentre prima riportavamo "1"

28	Lun.	1,00										FERI	2,00	ROL	5,00
29	Mar.	1,00										FERI	2,00	ROL	5,00
30	Mer.	1,00										FERI	2,00	ROL	5,00
31	Gio.		8,00												

### 2.2. LORDO NETTO COSTO

Sono state effettuate le seguenti sistemazioni:

- Calcolo accantonamento cassa Edile per settore Industria
- Calcolo premio risultato (voce automatica "0594")

### 2.3. PARCELLAZIONE

Sono state effettuate le seguenti sistemazioni:

- In presenza del codice tributo 1040 nel modello F24 viene riportato anche il mese di riferimento

codice tributo	rateo in regione prov. mese rif.	anno di riferimento	importi debito versati
1 0 4 0	0001	2008	93,00

- Nei dati studio, campo conto corrente, non risultava possibile inserire campi numerici. Visto che prima era un campo numerico, i C/C non compilati erano compilati con zeri, anche se non venivano visualizzati. Deve essere lanciato il batch **RICODPARC6** andrà a sbiancarli con spazi, essendo ora campi alfanumerici.

### 2.4. STAMPA DIPENDENTI PER DEDUZIONE 5000/10000 EURO E CONTR. PREV. ED ASS. ANNO 2007 (BPYA11)

E' stato implementato il programma per permettere la variazione dei dati riportati in stampa inserendo i relativi valori in anagrafica dipendente anno precedente nei seguenti campi storici:

**Colonna "1MO SEM. GG."** : campo storico 441 "primo semestre giorni (cuneo fiscale)".

**Colonna "1MO SEM. %" :** campo storico 442 "primo semestre percentuale (cuneo fiscale)".

**Colonna "1MO SEM. CONTR"** : campo storico 443 "primo semestre contributi (cuneo fiscale)".

**Colonna "2MO SEM. GG."** : campo storico 444 "secondo semestre giorni (cuneo fiscale)".

**Colonna "2MO SEM. %" :** campo storico 445 "secondo semestre percentuale (cuneo fiscale)".

**Colonna "2MO SEM. CONTR"** : campo storico 446 "secondo semestre contributi (cuneo fiscale)".

**Colonna "DED. 5000"** : campo storico 447 "deduzione 5000 (cuneo fiscale)".

**Colonna "DED. CONTR"** : campo storico 448 "deduzione contributi (cuneo fiscale)".

**Colonna "TOTALE DED."** : campo storico 449 "totale deduzione (cuneo fiscale)".

**Colonna "COSTO"** : campo storico 450 "costo (cuneo fiscale)".

**Colonna "ENTE PART.":** campo storico 452 "ente particolare (cuneo fiscale)".

I dati inseriti nei suddetti campi storici in anagrafica dipendente archivi anno precedente sostituiranno i dati elaborati nella stampa dal Centro.

Se inserito il valore 99,99 nel campo storico il relativo campo nella stampa verrà azzerato.

Dopo aver effettuato gli inserimenti nei relativi campi storici le variazioni effettuate in anagrafica dipendente anno precedente dovranno essere inviate al Centro per la creazione della stampa con i dati variati.

**ATTENZIONE:** se modificato un dato che poi viene sommato in un'altra campo della stampa entrambi i dati dovranno essere modificati.

Ad esempio se modificato il valore della **Colonna "1MO SEM. CONTR"** dovranno essere modificati anche i valori della **Colonna "DED. CONTR"** e della **Colonna "TOTALE DED."**

Di seguito si riporta un esempio con i dati modificati utilizzando i campi storici:

*Stampa iniziale creata dal Centro*

MATRIC.	COGNOME NOME	DATA ASS. DATA CESS.	1MO SEM. GG. DED. 5000	1MO SEM. & DED. CONTR.	1MO SEM. CONTR. TOTALE DED.	2DO SEM. GG. COSTO	2DO SEM. & VER. TETTO DED.	2DO SEM. CONTR. ENTE PART.
1310001	ROSSI GIOVANNI	06/10/2001	180,00 9.547,94	100,00 9.229,01	2.416,75 12.776,96	184,00 83.407,78	100,00	6.812,26

*Inserimento valori nei campi storici*

442 - primo semestre percentuale (cuneo fiscale)	99,99	442 - primo semestre percentuale (cuneo fiscale)	99,99
444 - secondo semestre giorni (cuneo fiscale)	99,99	444 - secondo semestre giorni (cuneo fiscale)	
446 - secondo semestre contributi (cuneo fiscale)		446 - secondo semestre contributi (cuneo fiscale)	
448 - deduzione 5000 (cuneo fiscale)	2.520,54	448 - deduzione contributi (cuneo fiscale)	6.812,26
450 - totale deduzione (cuneo fiscale)	9.332,80	450 - costo (cuneo fiscale)	
452 - ente particolare (cuneo fiscale)		452 - ente particolare (cuneo fiscale)	

*Stampa ricreata dal Centro dopo la trasmissione dei dati*

MATRIC.	COGNOME NOME	DATA ASS. DATA CESS.	1MO SEM. GG. DED. 5000	1MO SEM. & DED. CONTR.	1MO SEM. CONTR. TOTALE DED.	2DO SEM. GG. COSTO	2DO SEM. & VER. TETTO DED.	2DO SEM. CONTR. ENTE PART.
1310001	ROSSI GIOVANNI	06/10/2001	2.520,54	6.812,26	9.332,80	184,00 83.407,78	100,00	6.812,26

## 2.5. STAMPA SQUADRATURE COCOCO ANNO PRECEDENTE

E' stata sistemata l'anomalia per cui usciva una squadratura nella presente stampa in quanto non venivano riportati i dati storicizzati nel bottone Inps Co.co.co in anagrafica ditta.

## 2.6. STAMPA STORICI SU RICHIESTA ANNO PRECEDENTE

E' Stata sistemata l'anomalia che, per la stampa dello storico 200, riportava erroneamente nel totale il valore dello storico 199.

### **3. CUD 2008 (REDDITI 2007)**

#### **3.1. ANNOTAZIONI AUTOMATICHE PREVISTE DA ISTR. CUD**

---

##### **ANNOTAZIONE AN (ex aq) (DETRAZIONI A GIORNI)**

Abbiamo risolto l'anomalia per la quale, l'annotazione AN, veniva esposta anche per redditi superiori a 8.000 euro (campo storico 041 o altri redditi se comunicati, escluso comunque reddito prima abitazione). Si ricorda che l'annotazione riporta l'indicazione che la detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro e viene riportata in presenza di giorni detrazioni inferiori a 365, se presente l'opzione C nel campo per l'alterazione delle detrazioni (facciamo presente che tale scelta riporta la dicitura per l'anno corrente mentre nel 2007 l'opzione C calcolava la detrazione a giorni e non intere, vedi circolare di gennaio 2008) e se reddito inferiore o uguale a 8.000 euro.